

**CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**
(Art. 4, quinto comma del decreto 25/03/98 n. 142
del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale)

TRA

IL **CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA**, Cod. Fisc. e P. Iva 01443360514, **riconosciuto dal MIUR** (Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica) **con D.D. 16.11.2000**, (G.U. n. 298 del 22.12.00) **per la sede di Arezzo** e **con D.D. del 26.07.2004** (G.U. n. 181 del 04.08.04) **per la sede periferica di Firenze**, quale Istituto idoneo a promuovere corsi di specializzazione in psicoterapia, identificato con il codice N° 63, in persona del Direttore Giorgio Nardone, nato ad Arezzo il 23.09.1958, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale del CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA, Piazza S. Agostino, 11 - 52100 Arezzo.

E

L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI, (DI SEGUITO DENOMINATA AZIENDA/ENTE OSPITANTE), C.F. E P.IVA 02268260904, CON SEDE LEGALE IN SASSARI, VIALE SAN PIETRO N.10, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonio Lorenzo Spano, nato a Sassari il 23.05.1978, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

- l'ex Art. 3 della Legge 56/89 stabilisce che le Scuole di Psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie e che gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale, suddiviso in almeno cento (100) ore annue presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati al S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), il quale certifichi il periodo di validità della stessa e la specificazione che nella struttura si svolga attività di psicoterapia, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 509/98, sotto supervisione di uno psicoterapeuta

SI CONVIENE DI

siglare tra il CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA e l'AZIENDA/ENTE OSPITANTE la stipula della presente convenzione con la finalità di consentire agli allievi del CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo o di medico, di svolgere il tirocinio di specializzazione nel campo specifico della psicoterapia, presso le strutture dell'AZIENDA/ENTE OSPITANTE, nelle quali sia svolta attività di psicoterapia, ritenute idonee a fornire adeguata preparazione pratica ai tirocinanti.

E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 Oggetto

L'AZIENDA/ENTE OSPITANTE assicura che all'interno delle proprie strutture si svolga attività di psicoterapia e assicura lo svolgimento del tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98. Assicura inoltre, la presenza all'interno della AZIENDA/ENTE OSPITANTE, di psicoterapeuti che svolgono funzioni di tutor per i tirocinanti.

Pertanto, l'AZIENDA/ENTE garantisce l'espletamento dell'attività di psicoterapia idonea all'acquisizione della necessaria esperienza pratico-clinica da parte degli specializzandi.

ART. 2 Obblighi tra le parti

1. Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. L'AZIENDA/ENTE OSPITANTE si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, previo parere favorevole del Direttore della Struttura Ospitante, un numero massimo di n. 2 studenti per anno per lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento in attività di psicoterapia, su proposta del CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA, ai sensi dell'art 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997;
3. Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'AZIENDA/ENTE OSPITANTE, come responsabile aziendale.

4. Per ciascun tirocinante inserito nell'AZIENDA/ENTE OSPITANTE, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
- il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor e del responsabile dell'AZIENDA/ENTE OSPITANTE;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno dell'AZIENDA/ENTE OSPITANTE;
 - le strutture dell'AZIENDA/ENTE OSPITANTE (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica di attività psicoterapica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 3 Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla L. 196/2003 sulla privacy.

ART. 4 Oneri di carattere assicurativo

L'Azienda Ospedaliero Universitaria non ha alcun obbligo od onere assicurativo nei confronti dei tirocinanti.

Il CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA assicura, con spese a proprio carico, che nell'espletamento dell'attività di tirocinio gli allievi siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.

L'invio delle relative polizze assicurative all'AZIENDA/ENTE OSPITANTE è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione risolutiva della convenzione.

ART. 5 Durata ed eventuali estensioni

La presente convenzione ha la durata anni di n. 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata previa intesa fra le parti alla data di scadenza, salvo disdetta da comunicarsi mediante lettera raccomandata A/R con preavviso di almeno tre (3) mesi.

ART. 7

La presente Convenzione è redatta e viene sottoscritta in forma digitale in conformità al disposto dell'art. 15 Legge 241/1990, come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145 convertito dalla Legge 21 febbraio 2014, n.9.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa II parte seconda del DPR n. 131 26/04/1986, e le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La convenzione è altresì soggetta all'imposto di bollo sin dall'origine che verrà assolta in modo virtuale ai sensi di quanto disposto dall'Art.6 del D.M. 17.06.2014.

Le spese di bollo sono a carico dal Centro di Terapia Strategica, che provvede virtualmente come da autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016.

Letto approvato e sottoscritto

Arezzo,

Il Direttore
Centro di Terapia Strategica
Prof. Giorgio Nardone

.....

Il Direttore Generale
Azienda/Ente Ospitante
Dott. Antonio Lorenzo Spano

.....